

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
terza sezione civile

Il Presidente di Sezione

Richiamato quanto disposto:

- dal decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure per il potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", e, in particolare, dai commi 1, 2, 3, lett. a), 8, 11 e 22 dell'art. 83 d.l. n. 18/2020;
- dal decreto legge dell'8.3.2020, n. 11, recante "*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*";
- dal DPCM dell'8.3.2020 che, ai fini di prevenzione raccomanda di "*limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari*";
- dal provvedimento del Presidente del Tribunale f.f. del 20.3.2020, prot. n. 4300, contenente le disposizioni impartite ai sensi dell'art. 84, comma 5, d.l. n. 18/2020;
- dal proprio provvedimento del 25.3.2020, di recepimento di quelle disposizioni;
- dal proprio provvedimento in data 9 marzo 2020, con il quale sono state impartite disposizioni per lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel periodo 9-22 marzo 2020 secondo le prescrizioni di cui al decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 e al D.P.C.M. 8 marzo 2020;
- dal proprio provvedimento dell'11.3.2020, contenente indicazioni relative agli effetti che la disposta sospensione dei termini processuali e delle all'attività processuali dispiega sull'attività dell'Istituto Vendite Giudiziarie.

Ritenuto di dover provvedere alla regolamentazione delle attività di competenza della sezione, in conformità alle nuove disposizioni.

Ritenuto necessario garantire la continuità dell'attività giudiziaria, assicurando in modo pieno ed effettivo la tutela della salute degli operatori e degli utenti, rispetto alle occasioni da contagio da *COVID-19* connesse alla circolazione e all'assembramento di persone nei locali del Tribunale e, in particolare, nelle cancellerie, nelle aule di udienza e nei relativi spazi di attesa;

che, per quanto attiene alla Terza Sezione civile, i suddetti locali, per la limitatezza delle dimensioni e per la frequente insufficienza delle fonti di areazione diretta, sono assolutamente inadeguati ad assicurare l'attuazione delle misure sanitarie di prevenzione raccomandate dal Ministero della Salute, specialmente di quelle attinenti alla distanza di sicurezza, in presenza del notevole flusso di persone determinato dall'ordinaria attività giurisdizionale ed amministrativa dell'Ufficio;

che – avendo riguardo alla specificità dei procedimenti trattati dalla Sezione e alla finalità di prevenzione generale e tutela della salute, da assicurare mediante la rigorosa limitazione degli accessi dell'utenza negli uffici e dei contatti tra persone fisiche – le tipologie di procedimenti che ricadono nelle ipotesi eccezionali contemplate dall'art. 83, comma 3, lett. a), del D.L. n. 18/2020 sono esigue e devono essere individuate secondo un criterio di estremo rigore;

che tra di esse non possono contemplarsi, di norma e ferma restando la possibilità di valutare il grave pregiudizio che possa derivare alle parti dalla ritardata trattazione:

a) le decisioni su istanze di sospensione dell'esecuzione nei casi in cui al rinvio d'ufficio dell'udienza e al differimento della decisione cautelare non consegua l'esecuzione di un'attività espropriativa (come, ad esempio, nelle procedure per pignoramento presso terzi, il cui rinvio non consente di disporre l'assegnazione delle somme pignorate);

b) le opposizioni in fase cautelare, anche a rilascio di immobili, in cui, con il decreto emesso *inaudita altera parte*, (i) sia stato già adottato un provvedimento di natura sospensiva o inibitoria che permanga fino alla definitiva decisione cautelare all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, oppure (ii) siano state espresse le ragioni per cui non è stata concessa la tutela cautelare *inaudita altera parte*;

INVITA

i Giudici della Sezione:

- a sospendere i ricevimenti con avvocati e ausiliari fino al 15.4.2020;
- a dare attuazione a quanto disposto dal D.L. n. 18/2020, rinviando d'ufficio i procedimenti con udienze fissate fino a tutto il 15.4.2020 – fatte salve le limitate eccezioni indicate all'art. 83, comma 3, lett. a), del decreto legge – anche a data successiva al termine del 30.6.2020 di cui all'art. 83, comma 7, lett. g), del citato decreto legge, per esigenze di adeguata gestione dei ruoli, e utilizzando le udienze che non siano già gravate da numerosi procedimenti e le udienze libere specificate nei provvedimenti organizzativi già adottati dallo scrivente;
- nei casi in cui l'efficacia del provvedimento sospensivo o inibitorio già adottato con decreto *inaudita altera parte* sia limitata ad una data precedente l'udienza di rinvio (ad esempio: "differisce l'esecuzione fino al..."), a prorogare il differimento ad una data successiva all'udienza di rinvio ovvero fino alla decisione adottata con ordinanza;
- a trattare i procedimenti per i quali sia stata richiesta la trattazione urgente che sia necessario trattare e definire prima del 15.4.2020 – occorrendo, previa dichiarazione di urgenza ex art. 83, comma 3, lett. a), ultimo periodo, del DL n. 18/2020 – di preferenza con le modalità previste dall'art. 7, lett. h), dell'art. 83 del DL n. 18/2020, secondo quanto disposto nel proprio provvedimento del 25.3.2020 e utilizzando il modello di decreto concordato;
- nel caso di udienza con trattazione scritta ex lett. h), a raccordarsi con la cancelleria in modo da assicurare la accettazione, prima, del decreto del giudice e, dopo, delle note di parte, ovvero di verificare l'eventuale loro mancato deposito;

DISPONE

che i procedimenti assolutamente urgenti, che debbano essere trattati con la modalità ordinaria (in aula di udienza), siano fissati ad orario differenziato, in modo da evitare attese con conseguente assembramento di persone;

INVITA

Avvocati, Consulenti tecnici e Ausiliari:

- a osservare la previsione del comma 11 dell'art. 83 DL n. 18/2020, riguardante il deposito in forma esclusivamente telematica degli atti processuali, compresi quelli di cui all'art. 16-bis, comma 1-bis, del DL 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (atti introduttivi del giudizio) e l'assolvimento con sistema telematico del contributo unificato e dell'anticipazione forfetaria di cui agli artt. 14 e 30 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, evitando in modo assoluto l'accesso alle cancellerie;
- a privilegiare, nelle comunicazioni con le cancellerie riferite a casi di oggettiva urgenza, la modalità di comunicazione telefonica o di posta elettronica all'indirizzo istituzionale (nome.cognome@giustizia.it);
- a formulare eventuali istanze di interlocuzione con i giudici solo con riferimento a procedimenti urgenti – ivi compresi quelli *di norma valutati nel corso del cd. turno quotidiano per gli affari urgenti* – e a inoltrarle solo mediante invio nel relativo fascicolo telematico;
- a non accedere all'ufficio, fino al 15.4.2020, per ritirare copie esecutive di atti, svincolare somme depositate su libretti di deposito bancario e richiedere certificati;

INVITA

Giudici, Personale amministrativo, Avvocati, Ausiliari e ogni altro utente a rispettare, con rigore, le note misure sanitarie di prevenzione indicate nelle raccomandazioni del Ministero della Salute, che tra l'altro consigliano di evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro, evitare strette di mano e abbracci, coprire la bocca e il naso con un fazzoletto quando si starnutisce e si tossisce o altrimenti usare la piega del gomito.

DISPONE

che l'Istituto Vendite Giudiziarie:

- sospenda fino al 15 aprile 2020 le operazioni di ricognizione ed asporto dei beni pignorati;
- faccia applicazione della sospensione dei termini processuali fino al 15 aprile 2020 anche con riferimento allo svolgimento delle attività che, nell'ambito delle vendite forzate, possono essere svolte dall'Istituto, dalle parti e dagli eventuali offerenti ed aggiudicatari.

Si comunichi al Presidente del Tribunale, ai Magistrati della sezione, alla Cancelleria e all'Istituto Vendite Giudiziarie.

Si affigga all'entrata e nei corridoi della Sezione.

Roma, 25.3.2020

Il Presidente di Sezione
Federico Salvati